Pubblicato il 01/03/2017

**N. 00963/2017REG.PROV.COLL.**

**N. 04083/2016 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4083 del 2016, proposto da:   
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon, Chiara Drago, Cecilia Ligabue, Tito Munari, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;

***contro***

Giovanni Sovernigo , Francesca Moretto, Veronica De Polo, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Zambelli, Annamaria Tassetto Luisa Parisi e Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini 13;   
Ministero della Salute in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato;   
Donatella Cicuta non costituito in giudizio;   
Antonio Gagliardi non costituito in giudizio;   
Roberto Benvenuti non costituito in giudizio;

***per la riforma della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01200/2015, resa tra le parti,***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Sovernigo, Francesca Moretto, Veronica De Polo e del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Drago, Manzi, Tito Munari, Zambelli e l'avvocato dello Stato Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E’ impugnata dalla Regione Veneto la sentenza n. 1200/2015 del Tar per il Veneto con la quale veniva accolto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti degli odierni appellati, farmacisti associati, e annullata “in parte qua” la graduatoria relativa al concorso straordinario regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili.

Lamenta, la Regione Veneto, l’erroneità della sentenza in ordine alla completezza della domanda di partecipazione al concorso, ai fini del riconoscimento dell’idoneità nazionale per farmacista dirigente e la violazione del bando allegato alla DGR n. 2199/2012 e dell’art. 6.1 del DPCM n. 298/1994.

Espone che, diversamente, da quanto ritenuto nella sentenza, la Commissione esaminatrice non ha modificato le indicazioni contenute nella “piattaforma on-line, ma si è attenuta alle disposizioni ministeriali, quale parte integrante della “lex specialis” del concorso.

In particolare sottolinea come la mancata indicazione dei riferimenti del provvedimento di approvazione della graduatoria relativa al conseguimento del titolo di farmacista dirigente, precludesse la valutazione del requisito anzidetto, in quanto non correttamente autocertificato ai sensi del DPR n. 445/2000.

La procedura di utilizzo della piattaforma informatica, aggiunge la Regione, peraltro, corredata da un “Manuale utente” predisposto dal Ministero della Salute, non ammetteva approssimazioni o irregolarità di sorta, per cui era inibita all’Amministrazione qualsiasi verifica o integrazione delle dichiarazioni rese dai candidati.

Non si trattava pertanto, conclude la Regione, di un errore interpretativo della Commissione esaminatrice, perché il dato richiesto nel modulo del campo 14.2 della piattaforma era, in base al manuale utente: l’anno di approvazione della graduatoria e quindi di raggiungimento dell’idoneità (1987) e non quello della sessione d’esame a cui il candidato aveva partecipato (1986). Tutto ciò con la conseguenza, ritiene l’appellante, che l’impugnazione debba essere accolta e riformata la sentenza impugnata nel senso del rigetto del ricorso, comprensivo anche degli altri motivi proposti in primo grado, connessi alla questione principale e parimenti infondati e inoltre del rigetto dei motivi aggiunti con vittoria delle spese di lite.

Nel merito delle questioni poste, il Collegio osserva che, occorre, anzitutto, richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, il bando di concorso pubblico, in quanto “ lex specialis”, vincola non solo i candidati, ma la stessa Pubblica Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all’applicazione delle norme del bando, le quali non possono essere modificate e/o integrate successivamente all’emissione di quest’ultimo, a pena d’illegittimità del procedimento per violazione del principio di “par condicio” tra i candidati.

Nel caso in esame la domanda di partecipazione doveva essere inoltrata attraverso un modulo predefinito in una piattaforma on-line, comprendente distinti campi di compilazione e tale modulo on-line prevedeva espressamente – art 5 e 8 del Bando - che tutte le informazioni e le dichiarazioni – da inserire secondo le istruzioni riportate nel c.d. “manuale utente” - concernenti il possesso dei requisiti e/o dei titoli richiesti dal bando, valessero quali dichiarazioni autocertificative, ai sensi del DPR n. 445/2000, con divieto, quindi, di allegazione, in forma cartacea, di qualsiasi certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni.

In particolare per il riconoscimento del titolo d’idoneità nazionale per “farmacista dirigente” era richiesta la compilazione della sezione n. 14 del modulo informatico con l’obbligo, in base al “manuale utente” d’indicazione, per tale idoneità, anche dell’anno del provvedimento di approvazione della graduatoria del relativo concorso.

Non avendo l’appellato, dott. Giovanni Sovernigo, indicato tali riferimenti, ma soltanto il numero di protocollo del provvedimento di rilascio del titolo e l’anno della sessione d’esame (1986), il titolo medesimo non poteva essere riconosciuto, risultando inadempiute le prescrizioni della “lex specialis” del concorso, le quali prevedevano le indicazioni sopra precisate, ai fini della valutazione e del controllo dell’autocertificazione del predetto requisito.

Venendo agli ulteriori motivi proposti in primo grado e non esaminati nella sentenza appellata, si rileva che l’appellato ha complessivamente dedotto: il difetto d’istruttoria e la violazione del principio del soccorso istruttorio e inoltre, la violazione dell’art. 13 del bando e del DPR n. 445/2000; la violazione del principio di affidamento del privato, di lealtà e collaborazione della P.A.; la violazione del principio di buon andamento della P.A.; illogicità e contraddittorietà.

Con riferimento alla carenza d’istruttoria, al mancato esercizio del soccorso istruttorio e agli altri rilievi concernenti la violazione della “lex specialis”, valgono le considerazioni sopra formulate, soprattutto in ordine alla doverosa applicazione del bando di concorso, il quale non consentiva indagini ed accertamenti difformi ed ulteriori, rispetto all’onere di acquisire le dichiarazioni e le autocertificazioni, di cui al DPR n. 445/2000 previste dalla lex specialis. La Commissione esaminatrice non aveva alcun onere, come sottolinea la Regione, di “presumere” e/o dedurre da elementi incompleti, la sussistenza del “ titolo d’idoneità nazionale di farmacista dirigente”

In sostanza la verifica ed il controllo delle dichiarazioni rese dovevano avvenire, soltanto, a seguito di un completo e regolare assolvimento dell’obbligo di fornire i riferimenti relativi ai titoli posseduti e pertanto gli eventuali successivi accertamenti dell’Amministrazione non potevano surrogare l’adempimento suddetto.

Consegue a quanto esposto che anche questi ultimi profili, così come i connessi rilievi di eccesso di potere sopra enunciati e prodotti in primo grado, sono inconsistenti e quindi, in definitiva, l’appello della Regione Veneto, siccome fondato, deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata devono essere respinti: il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, in primo grado.

Le spese, tenuto conto dell’andamento complessivo della vicenda, possono interamente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Sergio Fina** |  | **Franco Frattini** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO